



# COMUNE DI TORRICE

Provincia di Frosinone

P.zza Guglielmo Marconi, 1 – 03020 Torrice (FR) - 0775/300014  
[protocollo@pec.comune.torrice.fr.it](mailto:protocollo@pec.comune.torrice.fr.it)

**Originale**

## Deliberazione della Giunta Comunale Verbale n. 55 del 09-10-2025

**OGGETTO: Atto di indirizzo per l'istituzione di un albo avvocati (shortlist) per l'affidamento di incarichi legali esterni a tutela dei diritti dell'Ente - approvazione disciplinare, avviso pubblico e modello di domanda**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **nove** del mese di **ottobre** alle ore **16:05**, regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, presso la Sede comunale da remoto (in videoconferenza), nelle persone dei Sigg.ri:

Santangeli Alfonso	Sindaco	Presente in videoconferenza	Favorevole
Crescenzi Domenico	Assessore	Assente	Non vota
Arduini Celestina	Assessore	Presente in videoconferenza	Favorevole
Fiacco Massimo	Assessore	Presente in videoconferenza	Favorevole
Palmieri Angelo	Assessore	Presente in videoconferenza	Favorevole

Presenti n. 4 - Assenti n. 1.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97c. 4° del T.U. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Salvatore Rotundo**.

L' **Avv. Alfonso Santangeli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## La Giunta Comunale

**Considerato** che per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, il Comune è obbligato di resistere o promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa e tributaria, comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;

**Ritenuto** che la rappresentanza in giudizio, difatti, è un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione che deve perciò tutelare i propri diritti ed assicurare al Comune il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie che si instaurano tra l'Ente e soggetti terzi;

**Visto** che ogni anno il nostro Comune, pur non disponendo di uno specifico Ufficio di Avvocatura, deve far fronte a diversi giudizi in tutte le materie sopracitate, di competenza del Giudice Ordinario, delle Magistrature Speciali e/o Superiori;

**Rilevato** che il Comune di Torrice intende procedere alla costituzione, di apposito elenco pubblico short-list di avvocati liberi professionisti dal quale attingere per l'affidamento di incarichi di assistenza legale e/o di rappresentanza in giudizio dell'Ente, come raccomandato nelle Linee guida Anac guida n. 12 elaborate (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018).

**Visto** il parere 2017 del 3 agosto 2018, con il quale il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle Linee guida predisposte dall'Anac per l'affidamento dei servizi legali;

**Vista**, altresì, sulle modalità di affidamento degli incarichi legali, la sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, avente a oggetto la questione pregiudiziale posta dalla Corte Costituzionale belga circa la validità dell'art. 10, lett. c) e lett. d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24/UE sui servizi legali, nella quale la Corte evidenzia che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che tali incarichi sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure a evidenza pubblica;

**Richiamati** gli artt. 1 – 2 – 3 – 13 e 56 comma 1 lett. h del D.Lgs. n.36/2023 (codice dei contratti);

**Atteso che** ai sensi dell'art. 56 del Codice dei contratti, le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

*“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;*

**Ritenuto** quindi dover provvedere, all'approvazione e pubblicazione di un Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco “aperto” di professionisti legali, nonché all'adozione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune ed il legale incaricato;

**Verificato che** in merito risulta acquisito il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

## **DELIBERA**

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;
2. **di approvare** lo schema “avviso pubblico per la costituzione di un albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale per la rappresentanza e difesa in giudizio del comune di Torrice”, allegato A) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare**, il disciplinare per gli incarichi legali esterni così come da allegato B) e il modello di domanda, allegato C), entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
4. **di esprimere** atto di indirizzo al Responsabile del Servizio di porre in essere gli atti consequenziali, precisando che in sede di prima formazione dell'Elenco, considerata l'urgenza di provvedere in

relazione ai procedimenti giudiziari pendenti, il termine per l'invio delle domande di iscrizione sia fissato al settimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo comunale on line dell'Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco medesimo;

5. **di demandare** al Responsabile dell'Ufficio del Segretario comunale/Affari generali gli adempimenti finalizzati alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo per l'affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Torrice;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
Avv. Alfonso Santangeli

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Salvatore Rotundo

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*